

Convenzione per PROTEZIONE CIVILE

(Comune di VALLIO TERME – Gruppo Volontari di VALLIO TERME)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in VALLIO TERME, presso la Sede Municipale, si stipula la presente Convenzione fra:

a) Comune di VALLIO TERME, che in seguito sarà chiamato Ente pubblico, con sede in Vallio Terme, Via Repubblica N° 1, Partita IVA 00581530987, Codice Fiscale 00843830175, rappresentato da NEBOLI Pietro, nato a Gavardo il 14/09/1956, in veste Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con Deliberazione di Giunta Comunale n° __ del _____;

e

b) Gruppo VOLONTARI VALLIO TERME, che in seguito sarà chiamato Squadra di Volontari, Codice Fiscale 96026510170 con sede legale in Vallio Terme, Via Repubblica n.1, rappresentato dal Sig. PASINI SERGIO nato a Gavardo il 28/10/1985 in qualità di Presidente eletto ai sensi dell'Atto Costitutivo del 19/04/2007 e relativo Statuto registrati all'Agenzia delle Entrate di Salò al N° 1495 Serie 3 in data 02/05/2007, riconosciuta quale Associazione di Volontariato di P.C. dalla Provincia di Brescia con Decreto N° 4909 del 21/12/2007;

premesso:

- che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Lombardia con legge n.22/93 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale Regione Lombardia n.22/93, rispettivamente agli articoli 7 e 8, prevedono la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati;
- che l'Ente Pubblico intende avvalersi della collaborazione della Squadra di Volontari nell'attività di Protezione Civile, da realizzare nell'ambito del proprio territorio;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'Ente pubblico dovendo garantire l'attività di Protezione Civile realizzata in ambito territoriale comunale, convenziona con la Squadra di Volontari un progetto inteso a programmare ed attuare varie attività per il mantenimento e la salvaguardia del territorio, mediante l'espletamento di attività connesse alla Protezione Civile, confacenti con la formazione e l'autonomia del personale Volontario ed in conformità con le finalità e le disposizioni della Legge Regionale n.22/93, ossia:

- MONITORAGGIO E VERIFICHE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO;
- RIMOZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI DOVUTE AD ALBERI CADUTI O INGOMBRI IN GENERE, CHE SI DOVESSERO VERIFICARE A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI, PREVIO ACCORDO COL COMUNE;
- MANTENIMENTO E PULIZIA DA STERPAGLIE A LATO DI ALCUNE STRADE PUBBLICHE OVE NECESSARIO ED INDIVIDUATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CONCORDEMENTE CON LA SQUADRA DI VOLONTARI;
- SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'ALVEO E DEGLI ARGINI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DEL RETICOLO PRINCIPALE DEL TORRENTE VRENDA ED EVENTUALI INTERVENTI MANUTENTIVI RICHIESTI DAL COMUNE;
- SERVIZIO D'ORDINE DURANTE LE MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' PUBBLICHE, FATTE SALVE LE COMPETENZE RISERVATE ALLE FORZE DELL'ORDINE IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO;
- INTERVENTI DI EMERGENZA E DI PUBBLICA SICUREZZA ORIGINATI DA CALAMITA' NATURALI O EVENTI ECCEZIONALI IMPREVEDIBILI.

I servizi sopra elencati sono svolti dalla Squadra di Volontari nel corso dell'intero anno a seconda delle necessità intervenute e con una propria autonomia organizzativa.

Art. 2 – PERSONALE VOLONTARIO

La Squadra di Volontari si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio provinciale, ad utilizzare prioritariamente i propri volontari .

All'inizio delle attività il Rappresentante nominato dalla Squadra di Volontari ed il Responsabile del Servizio Comunale predispongono, in base ai settori di attività individuati al precedente articolo, un programma di intervento: in tale programmazione vanno indicati il calendario dell'attività annuale e mensile del servizio, il personale impiegato e relative qualifiche, ove vi fossero; ogni variazione alla programmazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Pubblico.

Alle prestazioni delle attività convenzionate la Squadra di Volontari mette a disposizione i propri iscritti ritenuti operativi.

Art. 3 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

La Squadra di Volontari si impegna affinché le attività di volontariato comprese in quelle elencate nel precedente Articolo 1 siano rese con continuità per i periodi preventivamente concordati con il Responsabile del Servizio Comunale.

Nel progetto approvato e si impegna a dare immediata comunicazione allo stesso responsabile del servizio delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, o delle eventuali sostituzioni dei volontari.

Il Responsabile del Servizio Comunale ed il Rappresentante nominato dalla Squadra di Volontari vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

La Squadra di Volontari garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni.

La Squadra di Volontari si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della

Convenzione: eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati, fermo restando le pattuizioni qui esposte, saranno concordati dalle due parti contraenti.

Le prestazioni di servizi a favore dell'Ente comunale, svolte in attuazione della presente Convenzione, non precludono in ogni caso altre attività svolte dall'Associazione a favore di altri Enti e/o della Convenzione per le funzioni associate esistente con la Comunità Montana.

Art. 4 – ASSICURAZIONI

La Squadra di Volontari garantisce che i propri iscritti inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge n.266/91.

Art. 5 – MEZZI DISPONIBILI

Tutti i mezzi e le attrezzature della Squadra di Volontari sono messe a disposizione dall'associazione e possono essere impegnati nei vari servizi richiesti secondo necessità.

I mezzi sono regolarmente assicurati a cura dell'associazione dei volontari.

Art. 6 – RAPPORTI CONTRATTUALI

Per le attività svolte dalla Squadra di Volontari, in attuazione della presente Convenzione, il Comune riconosce alla stessa un contributo annuale pari ad € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre il rimborso spese documentate per carburanti utilizzati nel corso dei servizi svolti.

L'Ente pubblico potrà riconoscere il rimborso di costi sostenuti dalla Squadra di Volontari per interventi particolarmente difficoltosi, dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa e nei limiti della disponibilità consentita dal Bilancio Comunale: in tal caso il rimborso avverrà entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo alla definizione.

L'organizzazione è tenuta a dichiarare, in sede di consuntivo, gli eventuali contributi ottenuti da terzi per le attività svolte nei loro confronti.

Al termine di ogni anno e comunque entro la scadenza del termine di validità della presente Convenzione, la Squadra di Volontari presenta all'Ente pubblico una relazione sull'attività oggetto svolta nell'anno solare precedente, verificando con l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile del Servizio lo stato di attuazione degli interventi.

Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente pubblico affidante il servizio.

Art. 7 – UTILIZZO DI IMMOBILI

L'Ente Pubblico, preso atto di rapporti precedentemente convenzionati fra il Comune e la Squadra di Volontari, già Squadra Antincendio Boschivo, circa l'utilizzo nella forma di Comodato, dei locali di cui il Comune di Vallio Terme dispone nel proprio patrimonio e siti in Via XXV Aprile, con la presente Convenzione conferma la cessione in Comodato d'uso a titolo gratuito dello stesso immobile, dotato di impianti tecnologici, al mantenimento dei quali provvederà l'Ente Pubblico.

Art. 8 – CORSI DI AGGIORNAMENTO

Per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, l'Ente pubblico si impegna a promuovere la partecipazione del personale medesimo alle eventuali iniziative di riqualificazione e aggiornamento predisposte ed attuate nell'ambito delle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.

L'Ente pubblico esercita anche azione di vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura fermo restando che ogni eventuale responsabilità, derivante dall'esercizio della gestione, resta a carico della Squadra di Volontari.

Art. 9 – DECORRENZA E DURATA

Alla presente Convenzione è concordemente assegnata una durata di Anni 5 (Cinque) decorrenti a far data dal _____.

La stessa non è rinnovabile automaticamente, ma entro i Sei mesi precedenti alla sua scadenza naturale dovrà essere dato corso al procedimento per l'eventuale rinnovo.

Eventuali modificazioni e/o integrazioni alla presente Convenzione, potranno essere apportate secondo le disposizioni e procedure di legge vigenti al momento, naturalmente concordate fra le parti interessate.

Art. 10 – RISOLUZIONE DL CONTRATTO

La risoluzione della presente Convenzione può essere promossa da ciascuna delle parti interessate nei casi di:

- Inadempienza e mancato rispetto dei termini contrattuali da parte delle parti contraenti.
- Scioglimento del "Gruppo Volontari di VALLIO TERME";
- Cessazione delle attività oggetto di convenzione per sopravvenute impossibilità di intervento;
- Sussisterà altresì la risoluzione automatica qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida scritta, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate e contestate e non provveda nel termine concesso alla propria regolarizzazione.

In caso di controversia, le parti potranno affidare la decisione inerente le presunte inadempienze delle parti, ad un collegio arbitrale composto da un Rappresentante per ognuna delle due parti stipulanti la convenzione ed un terzo giudice nominato dagli Enti Superiori (Regione e/o Provincia).

Il Presidente
Sig. PASINI Sergio

IL SINDACO
NEBOLI Geom. Pietro